Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 16 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1812.
Approvazione del « Modus vivendi » stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi . . . . Pag. 3061

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1813.
Aggiunta dell'abitato di Sassari, limitatamente ai quartieri compresi fra corso Vico, viale Margherita di Savoia, via Mazzini, corso Umberto I, corso della Trinità e via Aurelio Saffi, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 3062

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.
Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale. Pag. 3062

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Deb. pubbl. Pag. 3063
Avviso di rettifica . . . . Pag. 3063

Ministero delle corporazioni: Rinuncia parziale a marchio di fabbrica. Pag. 3063

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Verbale di nomina del presidente della Banca Popolare Cosentina in liquidazione . . . . Pag. 3063
Verbale del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano (6 ottobre 1936-XIV) . . . Pag. 3064

CONCORSI

Ministero della guerra: Revoca di concorsi ad impieghi civili . Pag. 3064
Regia prefettura di Caltanissetta: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 3064

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 16 OTTOBRE 1936-XIV:
Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni costituenti i distretti di Alcamo, Calatafimi e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

(4028)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1812.
Approvazione del « Modus vivendi » stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Modus Vivendi » stipulato in Roma il 25 agosto 1936 fra l'Italia e la Norvegia per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data al « Modus Vivendi » stipulato in Roma il 25 agosto 1936 fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini previsti dall'accordo di cui sopra.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 63.* — MANCINI.

Modus Vivendi entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Norvège pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents entre les deux Pays.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement norvégien*, désireux de régler jusqu'à la conclusion d'un accord ultérieur les échanges commerciaux et les paiements y afférents entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Norvège, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. — Chacun des deux Pays se déclare d'accord pour admettre, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires de l'autre Pays.

Art. 2. — Les paiements relatifs aux importations de marchandises norvégiennes en Italie effectuées à partir du 15 juillet 1936 seront, après la date de l'entrée en vigueur du présent Modus Vivendi, réglés moyennant versement de la contrevaleur en lires à la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero créditera en lires italiennes les sommes encaissées sur un compte global, sans intérêts, qu'il ouvrira dans ses livres au nom de la Norges Bank.

Les paiements relatifs aux importations de marchandises italiennes en Norvège, effectués à partir du 15 juillet 1936 seront, après la date de l'entrée en vigueur du présent Modus Vivendi, réglés

moyennant versement de la contrevaleur en couronnes norvégiennes à la Norges Bank à Oslo.

La Norges Bank créditera en couronnes norvégiennes le sommes encaissées:

a) pour 90 % sur un compte global, sans intérêts, qu'elle ouvrira dans ses livres au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero;

b) pour les 10 % restants sur le compte de clearing italo-norvégien du 2 juillet 1935.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou norvégienne, destinées à être importées en Norvège respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Modus Vivendi.

Pour être admises aux versements en Italie ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Chacun des deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger ses importateurs à employer le système de clearing.

Art. 3. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Norges Bank se donneront réciproquement chaque jour avis des versements reçus avec l'indication de la date de chaque encaissement, autorisant ainsi le paiement aux créanciers respectifs dans l'ordre chronologique des versements, d'après les dispositions du présent Modus Vivendi.

La Norges Bank portera chaque paiement au débit du compte global au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

De même l Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero portera chaque paiement au débit du compte global au nom de la Norges Bank.

Art. 4. — Les paiements aux créanciers seront effectués dans la monnaie de leur propre Pays, dans les limites des disponibilités et dans l'ordre chronologique des versements dont il est question aux articles 2 et 3.

Art. 5. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Norges Bank fixeront d'un commun accord le cours du change entre la couronne norvégienne et la lire italienne. Ce cours sera appliqué pour la conversion des lires en couronnes et des couronnes en lires dont il est question à l'art. 3.

Les dettes libellées dans une devise autre que la couronne norvégienne ou la lire italienne seront converties en couronnes en Norvège ou en lires en Italie respectivement aux cours officiels de la Bourse de Oslo et de celle de Rome, le jour précédant celui du versement.

Les changes ainsi appliqués ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant liberé de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur serait éventuellement tenu de faire seront également effectués par la voie du clearing.

Art. 6. — Les opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement des deux institutions de clearing.

Art. 7. — Les présent Modus Vivendi est applicable seulement aux manchandises qui d'après les dispositions en viguer dans le pays importateur sont considérées comme marchandises originaires de l'autre pays.

Les termes marchandises italiennes et marchandises norvégiennes ne comprennent pas dans le présent Modus Vivendi les navires destinés à la navigation.

Les deux Gouvernements pourront cependant se mettre d'accord pour autoriser dans certains cas le règlement d achats de navires par la voie de clearing.

Les frais et commissions dûs par les exportateurs norvégiens à leurs représentants en Italie, ainsi que les frais et commissions dûs par les exportateurs italiens à leurs représentants en Norvège, résultant des échanges commerciaux effectués entre les deux Pays seront réglés par voie du clearing.

Le règlement des frais et commissions pourra également se faire en déduisant le montant de ceux-ci des sommes qui seront versées aux comptes de clearing par les importateurs des deux Pays.

Toutefois, les deux Institutions se réservent le droit de vérifier et de contrôler la nature et l'emploi de ces sommes, et si elles représentent réellement la contrevaleur des frais et des commissions plus haut mentionnés.

Le présent Modus Vivendi ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 8. — En temps utile avant l'expiration du présent Modus Vivendi les deux Gouvernements se mettront d'accord pour établir les modalités relatives à l'emploi du solde éventuel du compte prévu à la lettre *a*) de l'alinea 4 de l'article 2.

Ledit solde sera exclusivement utilisé au règlement des créances commerciales norvégiennes, auquel il sera procédé dès l'expiration du présent Modus Vivendi.

Art. 9. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Norges Bank se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Modus Vivendi.

Art 10. — Le présent Modus Vivendi sera applicable au règlement des créances relatives aux marchandises importées en Italie et en Norvège à partir du 15 juillet 1936.

Il entrera en vigueur à la date de ce jour et aura effet jusq'au 31 mars 1937.

En foi de quoi on a signé le présent Modus Vivendi.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 25 août 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO.

Pour la *Norvège*: OVE C. L. VANGENSTEN PREBENSEN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

REGIO DERETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1813.

Aggiunta dell'abitato di Sassari, limitatamente ai quartieri compresi fra corso Vico, viale Margherita di Savoia, via Mazzini, corso Umberto I, corso della Trinità e via Aurelio Saffi, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Cagliari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minacciantí abitati) quello di Sassari, limitatamente ai quartieri compresi fra corso Vico, viale Margherita di Savoia, via Mazzini, corso Umberto I, corso della Trinità e via Aurelio Saffi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.

Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 24 marzo 1936-XIV, n. 923, che dà facoltà al Comandante superiore A. O. ed al Comandante delle Forze armate della Somalia di concedere sul campo le ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A. O.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono sanzionate le seguenti concessioni di medaglie al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore A. O.:

MEDAGLIA D'ORO.

Azzi Francesco, da Napoli, sottotenente di complemento nel gruppo spahys della Libia (alla memoria). — In un lungo ed accanito combattimento su terreno impervio, identificato un ridottino avversario, vi si lanciava contro al galoppo, trascinando con l'ardimentoso esempio gli spahys del suo gruppo. Superato con irresistibile impeto il muro di difesa e scaricati tutti i colpi della sua pistola, piombava in mezzo all'avversario superiore in forze, caricandolo alla sciabola e sgominandolo. Mortalmente colpito, stoicamente conscio della gravità della ferita, allontanava l'attendente che tentava di soccorrerlo, gridandogli: « Lasciami e continua a sparare contro il nemico ». Spirava poi il giorno successivo, esaltando con virili parole di fierezza il combattimento e la vittoria. Splendido esempio di leggendario ardimento. — Selaclacà, 25 dicembre 1935-XIV.

Santucci Luigi, da Castel del Piano (Grosseto), 1° capitano nel IV battaglione eritreo (alla memoria). — Comandante di compagnia avanzata, si lanciava alla testa dei suoi ascari contro forti masse nemiche prevenendole e trattenendole sulla posizione per poi ricacciarle con il fuoco e l'arma bianca. Accortosi che, favoriti dal terreno, gruppi avversari erano riusciti con largo aggiramento a minacciare una batteria da montagna, già costretta a sparare a zero, si lanciava alla testa del plotone di rincalzo per parare la minaccia. Con violentissimo corpo a corpo riusciva a ricacciarli e ad inseguirli con il fuoco. In quest'ultima fase di combattimento, colpito a morte, manteneva al cospetto dei suoi inferiori che gli si affollavano intorno, un contegno virile e stoicamente eroico, raccomandando di non curarsi di lui, ma di assicurare la protezione e la difesa vicina della batteria. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Barone Antonio, da Modica, sottotenente di complemento nel XXII battaglione eritreo (alla memoria). — Comandante di un plotone mitraglieri arrestava con il fuoco delle sue armi imponenti masse nemiche che tentavano l'aggiramento di una compagnia fucilieri. Circondato ed attaccato a sua volta, facendo uso personale di una mitragliatrice, ordinava il ripiegamento delle altre due armi. Mentre incitava i propri dipendenti a resistere all'urto avversario, cadeva eroicamente colpito a morte. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Bignardelli Vincenzo, da Palermo, capitano nel II gruppo batterie da montagna eritrei. — Superando difficoltà non lievi dovute alla natura del terreno, riusciva a raggiungere con i pezzi la posizione assegnata, proprio quando si disperava del concorso della sua batteria. Entrava rapidamente in azione con tiro efficace, rianimando quanti erano già impegnati nella battaglia. Con intelligente iniziativa, reagiva vigorosamente col fuoco dei suoi pezzi e delle sue mitragliatrici ad un tentativo di aggiramento che avrebbe potuto capovolgere le sorti della giornata. Malgrado la batteria fosse sottoposta ad intenso fuoco di fucileria per quasi tutta la durata del combattimento, con calma ed ardimento, riusciva a mantenere superbo ed eroico il contegno dei suoi dipendenti. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Bonaccini Ugo, da Modena, soldato nella 2ª batteria II gruppo cannoni 65/17 - 2ª Divisione CC. NN. « 28 Ottobre » (alla memoria). Circondato con la sua batteria da rilevanti forze nemiche a breve distanza, difendeva eroicamente il proprio pezzo a colpi di moschetto, finchè, sopraffatto, lasciava eroicamente la vita sul campo. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Brescia Vittorio, da Andria, sottotenente di complemento nel XII battaglione eritreo. — Ufficiale già distintosi in precedenti combattimenti per ardimento e capacità, comandante di mezza compagnia fucilieri, in un aspro combattimento contro forze nemiche superiori guidava i suoi uomini per tre volte all'attacco, sotto violento fuoco nemico. Conquistata la posizione la difendeva strenuamente, assicurando il successo all'azione di tutto il battaglione. Sempre primo ove più intensa era la mischia; mirabile esempio di capacità e sprezzo del pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1936 - Anno XIV
Registro n. 16 Colonie, foglio n. 236. — PIRRONE.

(4000)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 3723 — Data: 13 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Gianni Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2, rendita L. 52, Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 494 — Data: 9 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: De Siena Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 21, Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 107 — Data: 6 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ernesto Montemurri per conto del comune di Carosino (Taranto) — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6, rendita L. 287; Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

(4022) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Alla 20ª iscrizione dell'Elenco di smarrimento certificati di rendita nominativa, pubblicato a pag. 2845 della *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 1936-XIV, la paternità della usufruttuaria Franza Maria-Domenica da fu *Lorenzo* va rettificata in fu *Fiorenzo*.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Rinuncia parziale a marchio di fabbrica.

La Società anonima Cotonificio di Ponte Lambro, a Ponte Lambro (Como), con dichiarazione del 30 gennaio 1935, autenticata dal notaio Giorgio Giuriani ad Erba, e depositata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 20 febbraio 1935, ha limitato la protezione del suo marchio di fabbrica n. 48387 alle sole « pelli-imitazione ».

Roma, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV

(4021) *Il direttore*: A. ZENGARINI.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente della Banca Popolare Cosentina in liquidazione.

L'anno 1936-XIV, addì 6 del mese di ottobre, in Cosenza, nella sede della Banca Popolare Cosentina, sono presenti:

1) Il cav. uff. avv. Giovanni Caruso;
2) Il cav. rag. Francesco Palaja;
3) Il barone Fabio Passalacqua.

Si dà atto che con decreto 1° ottobre c. a., S. E. il Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito della Banca Popolare Cosentina e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al capo III, titolo VII, della legge sulla difesa del risparmio; che con provvedimento in pari data di S. E. il Governatore della Banca d'Ita

lia, capo dell'Ispettorato, il comm. dott. Girolamo Castello, già commissario straordinario dell'anzidetta Banca Popolare Cosentina è stato nominato commissario liquidatore della Banca stessa ed i signori Giovanni Caruso, Francesco Palaja e Fabio Passalacqua, sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 66 del R. decreto-legge sopra mentovato; che con lettera in data 2 corrente il commissario liquidatore ha notificato agli interessati la nomina a membri del Comitato e li ha invitati ad eleggersi il presidente.

I presenti dichiarano di accettare l'incarico e, costituitosi così regolarmente il Comitato di sorveglianza, procedono alla nomina del presidente. A maggioranza di voti risulta eletto presidente del Comitato il cav. uff. avv. Giovanni Caruso che dichiara di accettare.

(*Omissis*).

Letto e approvato.

Giovanni Caruso - Francesco Palaja - Fabio Passalacqua.

(4032)

Verbale del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano (6 ottobre 1936-XIV).

Ordine del giorno: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza.

Sono presenti i signori cav. Gerardo Girardi, rag. Enrico Falanga, rag. Paolo Dallatorre, ed il commissario sig. avv. Pietro Berengo, i primi tre nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano.

Aperta la seduta, l'avv. Pietro Berengo esibisce ai signori membri del Comitato copia del decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano, e contemporaneo provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

A termini dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, invita i componenti il Comitato suddetto ad eleggersi il presidente.

Ad unanimità viene eletto presidente il sig. cav. Girardi Gerardo che accetta.

La seduta è tolta alle ore 16,30.

Il Comitato di sorveglianza:
Girardi Gerardo - Enrico Falanga - Paolo Dallatorre.

(4033) *Il commissario straordinario:* Pietro Berengo.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Revoca di concorsi ad impieghi civili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visti i decreti Ministeriali in data 4 settembre 1935-XIII, 25 gennaio 1936-XIV, 8 febbraio 1936-XIV, 17 marzo 1936-XIV e 13 aprile 1936-XIV, con i quali vennero indetti alcuni concorsi per l'assunzione di personale civile nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 aprile 1936-XIV, col quale i concorsi stessi vennero rimandati ad epoca da destinarsi;

Ritenuta la necessità di dar modo a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale di prender parte ai concorsi indetti dall'Amministrazione della guerra, giovandosi della estensione, per essi stabilita dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Considerato che i posti messi a concorso, con i succitati decreti ministeriali, nei vari ruoli di personale civile dell'Amministrazione della guerra e non coperti per effetto del rinvio di cui al cennato decreto Ministeriale 18 aprile 1936-XIV, sono stati compresi nei nuovi concorsi per l'anno XV da indirsi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del relativo decreto di autorizzazione del Capo del Governo;

Ritenuta pertanto la necessità di non dare più seguito ai concorsi di cui ai summenzionati decreti Ministeriali;

Decreta:

Articolo unico. — I seguenti decreti Ministeriali sono revocati:

Decreto Ministeriale 4 settembre 1935-XIII, relativo al concorso a 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (gruppo *C*);

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1936-XIV, relativo al concorso a 7 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra;

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1936-XIV, relativo al concorso ad un posto di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (gruppo *A*);

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1936-XIV, relativo al concorso a 7 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo *B*) e al concorso a 4 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo *B*);

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1936-XIV, relativo ai concorsi a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica e a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità architettonico-edile del ruolo dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio (gruppo *B*);

Decreto Ministeriale 17 marzo 1936-XIV, relativo al concorso ad un posto di ingegnere geografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *A*);

Decreto Ministeriale 13 aprile 1936-XIV, relativo al concorso a 7 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

(4037) *p. Il Ministro:* BAISTROCCHI.

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Caltanissetta, Gela e Niscemi;

Vista la graduatoria di merito proposta alla approvazione;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie (R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281);

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso, riconosciuti idonei:

1.	Scichilone dott. Giacinto	punti 14.41/50
2.	Aquilina dott. Alfonso	» 14.83/50
3.	Motta dott. Alfonso	» 10.25/50
4.	Longo dott. Rosario	» 8.50/50
5.	Marletta dott. Agatino	» 8.41/50
6.	Villani dott. Giovanni	» 5.66/50
7.	Alessi dott. Modesto	» 4.66/50
8.	Giarratana dott. Alfredo	» 4.33/50
9.	Bentivegna dottoressa Agnese	» 3.08/50
10.	Guggino dott. Emanuele	» 2.50/50

Caltanissetta, 30 settembre 1936 - Anno XIV.

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale viene approvata, ai sensi dell'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, la graduatoria dei candidati riusciti idonei ai concorsi di medico condotto nei comuni di Caltanissetta, Gela e Niscemi;

Ritenuto che, in ottemperanza all'articolo stesso devesi provvedere alla dichiarazione dei candidati per ciascun posto messo a concorso;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, art. 55;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori dei concorsi ai tre posti di medico condotto vacanti rispettivamente a Caltanissetta, Gela e Niscemi, i seguenti signori:

1. Scichilone dott. Giacinto al posto vacante di Caltanissetta.
2. Motta dott. Alfonso al posto vacante di Gela;
3. Marletta dott. Agatino al posto vacante di Niscemi.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed agli albi dei comuni di Caltanissetta, Gela e Niscemi.

Caltanissetta, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

(4027) *Il Prefetto.*

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.